

REPUBBLICA ITALIANA

N. 5928/08 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 485 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

ANNO 2005

DECISIONE

sul ricorso n. 485 del 2005 proposto dal Comune di Santa Croce sull'Arno,
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rino Gracili e
dall'Avv.Ferdinando Biondi ed elettivamente domiciliato in Roma, viale
Parioli n.180 presso lo studio dell'Avv.to Sanino;

CONTRO

Fontana Marco, Vallini Valerio, Vanni Lorenza, Pieracci Pietro, n.c. in
appello;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del TAR Toscana n.6044/2003, depositata il 5 dicembre 2003
con la quale è stato annullato "l'Avviso pubblico del 15.5.2000 n.198 Reg.
Albo, per l'individuazione di n.1 candidato dotato di adeguata
professionalità cui conferire l'incarico libero professionale di responsabile
della redazione del giornale informativo e della cura del sito web del
Comune di Santa Croce sull'Arno, della delibera della Giunta Comunale
n.00-0142/GM dell'8.6.2000, istitutiva della Commissione per la
valutazione dei curricula dei candidati, della Delibera della Giunta
Comunale n.00-146/GM del 15.6.2000, con la quale è stato nominato il
vincitore per il posto di Responsabile della redazione del "giornalino";

Visto il ricorso in appello e la relativa documentazione;

ma

Viste le memorie depositate;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 10 giugno 2008 - relatore il Consigliere

Roberto Capuzzi – l'avv. Biondi;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso in appello notificato il 13 gennaio 2005 il Comune di Santa Croce sull'Arno ha chiesto l'annullamento della sentenza n.6044/2003 depositata il 5 dicembre 2003 del TAR Toscana relativa all'Avviso pubblico 15.5.2000 n.198 Reg. Albo per l'individuazione di n.1 candidato dotato di adeguata professionalità cui conferire l'incarico libero professionale di responsabile della redazione del giornale informativo e della cura del sito web del Comune di Santa Croce sull'Arno, della delibera della Giunta Comunale n.00-0142/GM dell'8.6.2000, istitutiva della Commissione per la valutazione dei curricula dei candidati, della delibera della Giunta Comunale n.00-146/GM del 15.6.2000 con la quale è stato nominato il vincitore per il posto di Responsabile della redazione del "giornalino".

Esponde l'appellante che con la delibera 11.5.2000 n. 00/0110/G.M. il Comune di Santa Croce sull'Arno aveva deliberato di attribuire un "Incarico libero-professionale per un Responsabile della redazione di un giornalino e per la cura di un sito Web".

In data 15.5.2000 veniva emesso il relativo "Avviso pubblico" contenente l'indicazione dei requisiti "maggiormente significativi per l'attribuzione dell'incarico".

Con delibera 15.5.2000 la Giunta Comunale stabiliva di voler procedere al conferimento di tale incarico "a persona esterna".

Partecipava al concorso anche il Consigliere Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno Valerio Vallini.

La Commissione per la valutazione dei curricula dei candidati all'incarico professionale nominata con delibera G.M. in data 8.6.2000, era presieduta dal Segretario Generale del Comune e composta da due Responsabili di Settore, e da un dipendente della Segreteria quale segretario.

Risultava primo in graduatoria (con punti 87) il suddetto sig. Vallini (cfr. il verbale di approvazione della Commissione del 15.6.2000).

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe il ricorrente in primo grado signor Fontana, che aveva partecipato alla selezione collocandosi ultimo su sei candidati, deduceva i seguenti motivi:

- 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1.2 e 12.1 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, dell'art. 8.1 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e dell'art. 97 Cost. - Eccesso di potere da: a) violazione delle norme del giusto procedimento; b) assoluta mancanza di motivazione; c) disparità di trattamento; d) manifesta ingiustizia; e) contraddizione manifesta e trasgressione della stessa delibera istitutiva del concorso.
- 2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 della legge 25.3.1983 n. 81 (in relazione al T.U. 4.2.1915 n. 148 ed all'art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142, salvo se altre) nonché eccesso di potere da: a) violazioni plurime delle norme del giusto procedimento; b) violazione del principio della imparzialità e della "par conditio" nella valutazione delle qualifiche e delle condizioni di un candidato ammesso e premiato.

Si è costituito nel giudizio di primo grado il Comune di Santa Croce sull'Arno contestando la fondatezza delle suesposte censure e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR della Toscana ha annullato gli atti impugnati accogliendo uno dei motivi di ricorso relativo alla violazione dell'avviso pubblico con il quale era stato disposto che l'incarico in parola fosse conferito a persona esterna all'Amministrazione ritenendo che il consigliere comunale Vallini non potesse considerarsi esterno all'Amministrazione stessa.

Con l'atto di appello notificato al signor Fontana Marco in data 13.1.2005 e depositato il 20 gennaio 2005, il Comune ricorrente ha sostenuto la erroneità della sentenza.

All'udienza del 10 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.L'appello è fondato.

2.La Giunta Municipale del Comune di Santa Croce sull'Arno deliberava di attribuire un "Incarico libero professionale per un Responsabile della redazione di un giornalino e per la cura del sito Web".

All'uopo veniva pubblicato un avviso pubblico nel quale si stabiliva che per l'attribuzione di tale incarico i requisiti maggiormente rilevanti dovevano essere il titolo di studio funzionale all'incarico o una laurea in discipline umanistiche, economiche o della comunicazione, l'iscrizione nell'Albo dei Giornalisti o dei Pubblicisti, l'esperienza pluriennale nel

settore, l'esperienza di editoria elettronica, le pubblicazioni realizzate quale editoria elettronica, la conoscenza di lingue straniere.

Con delibera 15.5.2000 la Giunta stabiliva di voler procedere al conferimento di tale incarico a "persona esterna" all'Amministrazione medesima.

Alla selezione partecipavano vari candidati che indicavano i titoli, le qualifiche, le esperienze, le conoscenze letterarie, editoriali, giornalistiche e la conoscenza di lingue estere.

La Giunta Comunale, con delibera 16.6.2000 n.00/0142/GM, nominava una Commissione presieduta dal Segretario Generale del Comune e composta da due responsabili di Settore e da un dipendente della Segreteria quale Segretario.

La Commissione stabiliva i criteri per la attribuzione dei punteggi attinenti ai vari titoli, qualifiche, esperienze e capacità.

L'incarico, infine, veniva assegnato al dottor Vallini, consigliere comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno, il quale aveva dichiarato di essere direttore e redattore di varie pubblicazioni e di conoscere la lingua inglese parlata e scritta.

Con la appellata sentenza il TAR Toscana, dopo avere respinto la eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ritenendo irrilevante che il ricorrente si fosse classificato ultimo in quanto alcune censure, ove accolte, avrebbero determinato, il travolgimento della intera procedura selettiva, accoglieva una delle censure dedotte assorbendo tutte le altre .

Rilevava infatti la sentenza che era stato violato l'avviso pubblico nella parte in cui era stato espressamente disposto che l'incarico fosse conferito a "persona esterna" all'Amministrazione non potendosi sostenere, a detta del giudice di prime cure, che un consigliere comunale debba essere considerato "persona esterna" al Comune presso il quale tale funzione svolge.

3. Nell'appello depositato il Comune di Santa Croce sostiene che il TAR avrebbe travisato il significato dell'avviso pubblico mal interpretando il significato della locuzione " persona esterna" .

4. La doglianza è fondata.

5. L'art.12 comma 2 del regolamento relativo a: "Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi" (doc. n.9 produzione appellante) prevede che nell'impossibilità di poter provvedere, anche in via provvisoria, alla nomina di personale interno, il Sindaco procede, sempre sentito il parere della Giunta Comunale, alla nomina di personale esterno mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile, ovvero anticipatamente revocabile con provvedimento motivato, previa valutazione dei risultati conseguiti.

Richiamando tale articolo del regolamento il Comune ha indetto la selezione mediante pubblicazione dell'avviso pubblico sul rilievo che il Comune mancava di personale idoneo ai fini che si era prefissato di redazione del giornalino e di tenuta di un apposito sito web.

Risulta evidente che, alla stregua di tale regolamento, la differenza fra "personale esterno" ed interno è integralmente ed esclusivamente riferibile ai ruoli del personale dipendente dal Comune in rapporto al quale è personale esterno chiunque non faccia parte dei ruoli comunali ed è

personale interno, invece, chi ne fa parte ed ha un qualsiasi rapporto di dipendenza o di subordinazione con l'ente locale.

Con l'effetto che il Vallini, nella sua qualità di consigliere comunale, non può considerarsi come facente parte del personale interno all'Amministrazione comunale non avendo alcun rapporto di lavoro con la stessa.

5. Andando poi ad esaminare le questioni esaminate in primo grado, occorre sottolineare che il giudice di prime cure ha ritenuto di respingere la eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire avanzata dalla difesa comunale essendo, a suo dire, irrilevante che il ricorrente in primo grado si fosse classificato ultimo in graduatoria perché alla stregua del petitum, all'accoglimento di alcune censure formulate nel ricorso, conseguirebbe anche il travolgimento di tutta la procedura che andando ripetuta determinerebbe una nuova chance per il Fontana.

6. Tali argomentazioni del primo giudice sono infondate e l'eccezione di inammissibilità del Comune deve essere accolta.

Rileva al riguardo la Sezione che il Fontana si è classificato ultimo con soli 21 punti rispetto agli 87 del dottor Vallini e che risulta distanziato rispetto agli altri quattro concorrenti (Chelini 69 punti, Gallicani 57, Pucci 45, Balsotti 24).

Risulta evidente che l'eventuale declaratoria di illegittimità dell'attribuzione dell'incarico al Dottor Vallini sul quale si appuntano in via prevalente le doglianze del ricorso, non avrebbe effetto alcuno nei confronti del Fontana atteso che quattro candidati precedevano il Fontana in graduatoria e che nessuno degli stessi aveva dichiarato di rinunciare all'incarico.

6. Nè è ipotizzabile un interesse all'annullamento di tutta la procedura in modo tale che la stessa dovrebbe essere ripetuta con nuova chance per il Fontana.

Alla stregua del soprarichiamato Regolamento Comunale relativo all'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi nel Comune di Santa Croce, il conferimento di incarichi libero-professionali è rimesso alla sfera di discrezionalità del Sindaco tant'è che l'art.12 comma 5 prevede espressamente che tali incarichi "non potranno avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica".

A mente del comma 6 dell'art. 12 del Regolamento di cui sopra, il Sindaco era tenuto a sentire "il parere della Giunta Comunale" dopo avere scelto discrezionalmente fra i candidati che avessero manifestato l'interesse ad assumere tale incarico, quello che fosse risultato più idoneo.

Il Sindaco ha comunque nominato una apposita Commissione al fine di effettuare una comparazione obiettiva tra i candidati all'incarico composta dal Segretario Comunale che la presiedeva ed altri componenti.

Il ricorrente fonda la richiesta di annullamento dell'intera procedura selettiva con un generico richiamo alle norme disciplinanti il concorso pubblico e segnatamente dell'art. 1.2°c. e 12.1°c. del DPR 9.5.1994 n.487, dell'art.8 del d.lgs 3.2.1993 n.29 e dell'art.97 Cost..

Avanza poi censure varie di eccesso di potere: violazione del giusto procedimento, mancanza di motivazione, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia, contraddizione manifesta e trasgressione della stessa delibera istitutiva del concorso.

Tali doglianze sono infondate.

E' pur vero che la disciplina in materia di assunzioni presso pubbliche amministrazioni, improntata a finalità pubblicistiche, non è ristretta all'ambito dei concorsi pubblici veri e propri ma si estende lato sensu e per quanto compatibile con ogni sistema di reclutamento.

Ma nel caso che occupa il fatto che l'organo comunale abbia ritenuto opportuno dare pubblicità all'iniziativa per l'assunzione al fine di disporre della più ampia rosa possibile di persone idonee tra le quali operare la scelta e che sia stata nominata una commissione interna all'amministrazione presieduta dal Segretario Generale del Comune evidenzia che l'amministrazione si sia voluta ispirare a criteri di trasparenza, efficienza, competenza e professionalità.

Peraltro il sistema di assunzione non prevedeva alcuna prova, ma una selezione sulla base dei titoli presentati da parte di ogni singolo candidato da esaminare secondo criteri fissi e prestabiliti e tali da determinare un automatismo nella attribuzione dei punteggi ai candidati .

La Commissione, composta da personale amministrativo interno al Comune, si è limitata ad attribuire punteggi sulla base dei requisiti previsti e stabiliti dall'avviso pubblico.

Quanto sopra è sufficiente per concludere che al di là delle aggettivazioni di qualche enfasi utilizzate dal ricorrente in primo grado, peraltro non suffragate da specifiche argomentazioni, non si evidenziano profili tali da giustificare l'annullamento della intera procedura selettiva.

Con l'effetto che concentrandosi sull' esame delle censure dedotte dal ricorrente avverso la nomina del Vallini, il ricorrente non conseguirebbe alcun vantaggio dall'annullamento né conseguirebbe il bene della vita al

quale era preordinato il ricorso venendo preceduto in graduatoria da ben quattro candidati nessuno dei quali ha rinunciato all'eventuale nomina.

Come risulta agli atti di causa per tale selezione erano richiesti dei requisiti che il Fontana possedeva in misura nettamente inferiore rispetto agli altri concorrenti mancando del diploma di laurea, considerato particolarmente significativo ai fini dell'attribuzione del punteggio, dell'iscrizione all'albo dei giornalisti ed a quello dei pubblicisti, non avendo effettuato pubblicazioni né come editore, né come autore.

Di contro, il dottor Vallini era munito di laurea, iscritto all'albo dei giornalisti e pubblicisti, aveva effettuato pubblicazioni in qualità di autore, aveva una significativa esperienza professionale.

In conclusione risultava fondata ed assorbente la eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla difesa del Comune di Santa Croce nel giudizio in primo grado.

Per l'effetto, la sentenza deve essere annullata ed il ricorso in primo grado deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Spese ed onorari del giudizio, tuttavia possono essere compensati.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado .

Compensa spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 10 giugno 2008 con l'intervento dei Signori:

Domenico La Medica	-	Presidente
Marzio Branca		Consigliere
Vito Poli		Consigliere
Francesco Caringella		Consigliere
Roberto Capuzzi		Consigliere est.

L'ESTENSORE

F.to Roberto Capuzzi

IL PRESIDENTE

F.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO

F.to Rosi Graziano

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....02/12/2008.....

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi